

DIR UPP

PROROGA CONCESSIONE

N. 4626  
REPERTORIO

Di lavori relativa alla costruzione e gestione  
degli impianti di illuminazione elettrica votiva  
cimiteriale - Impresa ZANETTI S.R.L..

L'anno duemilaotto, addì  
del mese di 23 DIC. 2008

Premesso che:

- che con deliberazione della Giunta Comunale  
18/6/2008 n. 181 e determinazione dirigenziale  
28/10/2008 n. 3044, esecutive ai sensi di legge,  
venne approvato la proposta di proroga alla  
Società Zanetti S.r.l (già S.I.D.E. S.r.l.) della  
concessione già regolata con scrittura privata  
15/10/1987 n. 7604 di rep. e successiva modifica  
in data 16/5/1995 n. 3046 di rep., di cui infra;  
tutto ciò premesso,

NON SOGGETTO A  
REGISTRAZIONE  
SINO AL CASO D'USO

F R A

IL COMUNE DI ALESSANDRIA, Piazza della Libertà,  
1, codice fiscale 00429440068 rappresentato dal  
Direttore competente ing. Marco Italo Neri, nato  
il 25/12/1956 ad Alessandria, Direttore dell'Area  
Servizi alla Città - Direzione Lavori e Opere  
Pubbliche, con poteri a quanto infra a sensi di  
Statuto, debitamente autorizzato con deliberazione  
della Giunta Comunale 18/6/2008 n. 181, esecutiva

a sensi di legge, posta agli atti;

E

L'Impresa ZANETTI S.R.L., con sede in Borgo San Siro (PV), via Artigianato, 2, capitale sociale €. 1.000.000,00, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia al numero e codice fiscale 01238040180, rappresentato dall'amministratore unico sig. Fabio Zanetti, nato a Pavia il 13/12/1964;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PROROGA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Alessandria , ai sensi dell'art. 143, comma 8 del D.lgs. 163/2006 proroga alla Società Zanetti S.r.l. la concessione di lavori relativa alla costruzione e gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva cimiteriale con scadenza della concessione al 31/12/2016.

Il presente atto assorbe, fa proprio nonché sostituisce totalmente quanto già contenuto in tali contratti.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E MOTIVAZIONI DELLA PROROGA

La concessione relativa alla costruzione e gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva cimiteriale viene prorogata al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario del rapporto variato dai sotto citati ulteriori vincoli attribuiti con il presente atto alla Zanetti s.r.l:

- completare le opere di rifacimento e messa a norme ed in sicurezza di tutti gli impianti di illuminazione pubblica dei cimiteri di Alessandria, come previsto nei progetti preliminari, che si trovano allegati sotto la lettera C, allegati alla sopracitata deliberazione della Giunta Comunale 181/2008;

- installare un sistema di video - sorveglianza con telecamere a circuito chiuso (TVCC) per monitorare l' accesso ai cimiteri;

- implementare un sistema di illuminazione votiva a Led, mediante la sostituzione di tutto il parco lampade cimiteriale e conseguente ricablaggio delle reti;

- garantire la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti elettrici pubblici dei cimiteri di Alessandria, nonché dei meccanismi di automazione dei cancelli di ingresso degli stessi e del

sistema TVCC e degli impianti ascensori, per tutta la durata della nuova concessione;

- garantire l' estensione delle reti votive a tutti gli ampliamenti in realizzazione nei cimiteri secondo il disposto dell'art. 8 della presente convenzione;

- aumento della compartecipazione comunale annua ordinaria e straordinaria nella misura prevista dal seguente art. 14.

- effettuare annualmente (prima della festività dei defunti) la pulizia di tutti i corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale;

#### Art. 3 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONARIA

La controprestazione della concessionaria consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio di illuminazione votiva in tutti i Cimiteri della Città di Alessandria (Urbano e Sobborghi) per tutta la durata della nuova concessione.

#### Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, attualmente vigente, è prorogata per la durata di anni venti con decorrenza dal 1/1/2017 al 31/12/2036.

Scaduta la concessione, tutti gli impianti elettrici votivi e pubblici in piena efficienza resteranno gratuitamente in proprietà al Comune.

Qualora il Comune, al termine della concessione, non intendesse gestire direttamente il servizio ma affidarlo nuovamente in concessione mediante apposita gara di evidenza pubblica, la ditta Zanetti S.r.l. godrà del diritto di prelazione; essa, senza partecipare alla gara, potrà riservarsi il diritto di pareggiare la miglior offerta pervenuta, mantenendo così la concessione stessa.

#### Art. 5 - CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INIZIO LAVORI

La concessionaria dovrà entro tre mesi dalla firma del nuovo contratto, consegnare all' U.T.C. per l' approvazione di rito il progetto esecutivo, redatto in conformità alle norme C.E.I. 0-2, relativo alle opere elettriche da compiersi.

Tale progetto dovrà essere attuato nel pieno rispetto delle indicazioni di massima contenute nel sopraccitato progetto preliminare.

Qualora la concessionaria non iniziasse i lavori entro sei mesi dalla firma del contratto il

Comune potrà dichiarare decaduta la concessione ed incamerare la cauzione presentata.

#### Art. 6 - TERMINE DEI LAVORI

Le opere previste in sede progettuale dovranno essere realizzate entro 365 gg dall' approvazione del progetto esecutivo da parte dell' U.T.C..

Eventuali proroghe del termine ultimo di consegna degli impianti verranno concesse solo per motivate e documentate esigenze.

Al termine dei lavori la ditta dovrà fornire copia dei progetti as - built, dichiarazioni di conformità e i certificati di collaudo effettuati da professionista abilitato, terzo ed esterno alla ditta stessa.

#### Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti elettrici votivi e pubblici esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano, saranno presi in consegna dalla concessionaria, che si impegna quindi ad adeguarli alle vigenti prescrizioni sia legislative che della normativa C.E.I..

Ogni nuovo impianto votivo dovrà essere eseguito in base ai dettami della L. 46/90, del D. M. 37/2008, del D.P.R. 447/91, del D.Lgs 9/4/2008

n. 81 e delle norme C.E.I. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per quanto di competenza.

Gli impianti elettrici votivi e pubblici dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e secondo tutti i dettami tecnici previsti nella relazione progettuale, che si intende qui richiamata nella sua totalità.

La realizzazione delle opere è comprensiva di ogni onere ad eccezione della fornitura di energia e delle linee telefoniche per il funzionamento degli impianti elettrici pubblici e TVCC, che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 8 - ESTENSIONE DELLA RETE VOTIVA AGLI AMPLIAMENTI

Se durante il corso del contratto l'Amministrazione Comunale farà eseguire ampliamenti dei Cimiteri, la concessionaria sarà tenuta ad integrare gratuitamente l'impianto votivo, fino a cinque anni precedenti la scadenza del contratto stesso, estendendolo alla zona di ampliamento previa consegna da parte

dell'Amministrazione alla concessionaria di copie dei progetti relativi agli ampliamenti stessi.

Gli ampliamenti degli impianti votivi realizzati nell'ultimo quinquennio della concessione, in quanto non ammortizzabili, potranno invece essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia.

La concessione si intende estesa "ipso iure" a favore della ditta concessionaria, anche per gli eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri e nei cimiteri comunali di nuova costruzione.

Negli edifici cimiteriali di futura costruzione (loculi, ossari, edicole funerarie, cappelle ecc.), la posa delle tubazioni per impianti elettrici votivi nonché tutte le connesse opere di assistenza muraria agli stessi, resteranno a carico dei costruttori edili.

La fornitura delle scatole di derivazione, dei tubi e dei pozzetti resterà invece a carico della ditta concessionaria.

#### Art. 9 - MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori straordinari di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni funzionali od architettoniche che rendessero

indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, la concessionaria dovrà gratuitamente fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere.

Esse dovranno provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi.

Ad opere edili concluse la concessionaria dovrà provvedere gratuitamente alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente, alle lampade votive alle lampade votive in ogni zona dei civici camposanti.

#### Art. 10 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA

Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune o la ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali o i privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali) si impegnano ad avvertire la Concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori di scavo.

Il concessionario è libero di farsi rimborsare eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.

Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune dovrà inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nel cimitero, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici.

Il personale della concessionaria ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare.

#### Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessionaria non potrà, trasferire la presente concessione ad altra società, eccezion fatta per modificazioni della propria ragione sociale o per decisioni di fusioni o scissioni che implicino come conseguenza il trasferimento d'Azienda, in ordine alle quali fattispecie si applicano le norme del Codice civile.

#### Art. 11/A - SUBAPPALTO

La ditta concessionaria può subappaltare tutto o in parte il servizio di manutenzione ascensori a ditta avente i requisiti di legge ed appositamente abilitata.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta; l'autorizzazione è

rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La ditta concessionaria resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

#### Art. 12 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione Comunale lascerà gratuitamente a disposizione della concessionaria un ufficio all'interno del camposanto urbano.

#### Art. 13 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria dovrà :

a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate; gestire gli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda, purchè il richiedente accetti le disposizioni specificate nelle condizioni generali di abbonamento allegate al

presente convenzione sotto il n. 1 di cui formano parte integrante;

b) provvedere al pagamento dei consumi energetici relativi agli impianti lampade votive all' Ente fornitore dell'energia elettrica;

c) curare che gli impianti elettrici votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;

d) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;

e) provvedere a tenere aggiornate le planimetrie degli impianti elettrici votivi e pubblici che dovranno in ogni momento essere tenute a disposizione dei funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale, indicandovi tutti i tracciati principali e secondari delle condutture, le apparecchiature elettriche installate ecc.;

f) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici pubblici cimiteriali, esistenti

e di futura costruzione, esonerando l'ente concedente da ogni responsabilità al riguardo;

g) effettuare la manutenzione ordinaria dei meccanismi di automazione dei cancelli di ingresso ai civici camposanti e del sistema TVCC, per l'intera durata della concessione;

h) far effettuare, da ditta abilitata ai sensi di legge, la manutenzione ordinaria degli impianti ascensori installati all'interno dei cimiteri, facendosi carico dei conseguenti oneri e rispondendo direttamente al Comune anche per l'operato del subappaltatore in piena osservanza del Disciplinare di manutenzione ascensori allegato alla presente sotto il n. 2;

i) predisporre e depositare contestualmente alla firma della convenzione di concessione il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D Lgs 9/4/2008 n. 81;

j) effettuare annualmente (prima della festività dei defunti) la pulizia di tutti i corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale;

k) effettuare la regolare corresponsione al Comune concedente dei canoni di cui all'articolo 14;

l) osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente contratto, nelle condizioni generali di abbonamento nonché nel disciplinare di gestione del servizio lampade votive allegato al presente sotto il n. 3;

m) servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale dei Cimiteri;

n) presidiare per almeno tre ore alla settimana con proprio personale il locale che il Comune mette a disposizione della concessionaria nel cimitero urbano, ove gli utenti potranno sottoscrivere le richieste di abbonamento, pagare i relativi canoni ed avere le informazioni necessarie al buon andamento del servizio;

o) arredare a proprie spese il proprio ufficio cimiteriale ed indicare con apposita segnaletica posta all'esterno del locale medesimo gli orari di apertura al pubblico, nonché sostenere le spese che occorressero per il mantenimento della funzionalità e del decoro dell'ufficio stesso;

p) provvedere a propria cura e spese all'installazione ed alla manutenzione, all'interno di ogni camposanto, delle bacheche, dei cartelli indicatori e della segnaletica, atti

a fornire agli utenti le informazioni e comunicazioni necessarie al miglior svolgimento del servizio;

q) svolgere il servizio conformemente ai «principi sull'erogazione dei servizi pubblici» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/94 pubblicata sulla G.U. del 22/2/1994, nonché adottare la carta dei servizi allegata al presente sotto il n. 4 sulla base della suindicata direttiva dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicandola al concedente;

#### Art. 14 - CANONE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, entro il mese di marzo di ciascun anno, un canone annuo posticipato ordinario di compartecipazione pari ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) più IVA.

Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico della Società concessionaria.

Tale canone sarà variato delle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dalla concessionaria agli utenti.

La Concessionaria si impegna inoltre a versare per il solo quinquennio 2009/2013 un canone annuo straordinario alla Città di Alessandria di ulteriori €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) più IVA.

Questa ultima compartecipazione straordinaria resterà invariata nell'intero quinquennio e verrà liquidata nel mese di Gennaio di ciascun anno a partire dal 2009, a seguito dell'emissione di regolare fattura.

Si dà atto che l'ammontare presunto della presente, ai fini fiscali, si determina in €. 1.700.000,00 (euro unmilione settecentomila/00) più IVA.

#### Art. 15 - RESPONSABILITA'

La concessionaria si impegna ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti vigenti all'atto degli adempimenti in materia di lavori pubblici e a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose.

Si dà atto che la concessionaria, ha stipulato copertura assicurativa, rilasciata dalla Toro Assicurazioni, Agenzia di Torino S. Rita, n. S19/14/00514225 posta agli atti, in corso di validità, per un somma assicurata per responsabilità civile verso terzi, a garanzia di persone e cose per il massimale di €. 2.500.000,00.

#### Art. 16 - CAUZIONE

La concessionaria ha prestato apposita fideiussione, rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale Imprese di Vigevano (PV), in data 5/12/2008, n. 03159/8200/00419732 per l'importo di €. 125.000,00, (euro centoventicinquemila/00) che viene qui unita in originale sotto il n. 5, (cauzione ridotta del 50% essendo l'Impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi di legge), posta agli atti (art. 40, c. 7 del d. lgs. 163/2006).

Inoltre si precisa che la garanzia bancaria sopracitata è ritenuta conforme dal Segretario Generale con lettera in data 15/12/2008 n. 132 di prot. qui unita sotto il n. 6.

La fidejussione verrà restituita al termine della concessione.

**Art. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

Le condizioni di cui alla convenzione di concessione sono immediatamente impegnative per l'aggiudicatario, ma lo saranno per l'Amministrazione Comunale solo dopo le avvenute approvazioni di legge.

**Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora la gestione non proceda regolarmente per cause imputabili alla concessionaria, ovvero questa non osservi, per negligenza, gli obblighi contrattuali, il Comune dovrà diffidare quest'ultima affinché provveda alla regolarizzazione del servizio, assegnandole all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni.

Scaduto tale termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli e persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione avrà la facoltà di rescindere senz'altro il contratto incamerando la cauzione di cui all'art. 16 e senza possibilità per la concessionaria di richiedere indennità o contributi a titolo di risarcimento.

**Art. 19 - REVOCA DEL CONTRATTO**

In caso di revoca del contratto o di recesso comunque denominato o di risoluzione per inadempimento del soggetto concedente, fuori dall'ipotesi prevista dal precedente art. 17, il Comune concedente dovrà corrispondere alla concessionaria una indennità secondo i contenuti di cui all'art. 24 R.D. 15/10/1925 n. 2578 ai quali le parti concordemente rinviando prescindendo da abrogazioni della norma.

#### Art. 20 - DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA

Ad ogni effetto di legge la concessionaria e il suo legale rappresentante eleggono domicilio legale nel Comune di Alessandria, presso il Cimitero Urbano nell'ufficio o sportello di cui al precedente art. 12, ed ivi saranno comunicati tutti gli atti relativi al presente contratto.

#### Art. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche ed ogni altra norma di legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato in corso d'opera in tema di lavori pubblici, che sia

comunque applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente capitolato.

#### Art. 22 - TARIFFE

##### Contributi di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria, che non è obbligata a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.

S'intende che l'allacciamento riguarda la sola presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione, gli speciali portalampada e lampadina di apposita costruzione, escludendosi quindi ogni e qualunque opera decorativa ed artistica, che resta a carico dell'abbonato.

L'utente verserà anticipatamente, una volta tanto, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla tomba un contributo una tantum così diversificato per tipo di sepoltura:

Ossari	€. 5,00 + IVA,
Loculi	€. 10,00 + IVA,
Tombe	€. 15,00 + IVA,
Cappelle	€. 30,00 + IVA.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

- di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore, ecc. sono a carico dell'abbonato.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

Nel caso delle cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale dovrà formare oggetto di accordi tra la ditta concessionaria ed il privato interessato.

#### Abbonamento annuo

La tariffa forfettaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la fornitura di

energia elettrica e relativa manutenzione per ogni punto luce votivo è così fissata:

ANNO 2009 €. 14,00 + Iva;

ANNO 2010 €. 15,00 + Iva.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e postali.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal mese di accensione della lampadina e pertanto ai sigg. abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno del mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

#### Art. 23 - REVISIONE TARIFFE

Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto potranno essere rivedute in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui costi di gestione.

Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta della concessionaria, sia su richiesta del Comune nell'interesse degli utenti.

Essa dovrà dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati nel paragrafo precedente ed avrà effetto dopo 20 giorni dal ricevimento della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini ed eccezioni.

La prima richiesta di variazione tariffaria verrà effettuata per l'emissione degli abbonamenti dell'anno 2011, utilizzando come primo valore di riferimento l'indice Istat nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al gennaio 2009.

#### Art. 24 - RAPPORTO TRA CONCESSIONARIA E UTENTI - CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

La concessionaria, nei propri rapporti con gli utenti, osserverà le condizioni generali di abbonamento qui allegate sotto il n. 1, di cui formano parte integrante.

#### Art. 25 - MODIFICAZIONI AL DISCIPLINARE

Qualunque accordo al di fuori del presente disciplinare deve risultare da apposito atto sottoscritto da entrambe le parti contraenti, previa adozione dei necessari atti deliberativi del Comune concedente.

#### Art. 26 - CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Alessandria ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### Art. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni del d. lgs. 30/6/2003 n. 196, il Comune designa la Società Zanetti S.r.l. quale responsabile del trattamento dei dati personali concernenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

#### Art. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE.

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva, la presente scrittura non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Sono a carico dell'Impresa ZANETTI S.R.L. tutte

le spese, imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria inerenti e conseguenti stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente contratto.

La presente viene redatta in unico originale che sarà conservato negli atti del Comune di Alessandria.